



CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA - Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa  
con sede legale in Grigno  
Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 2904.01, al Registro delle imprese di Trento  
n. 00103230223 e all'Albo delle Società Cooperative al n. A157609  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.  
Codice fiscale e Partita IVA 00103230223  
Capitale sociale 6.096,54 € al 31.12.2010 - Riserve 14.998.122,93 € al 31.12.2010

## **REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA TF 1/12/2011- 1/12/2013 SERIE 162°"**

**Codice ISIN: IT/000478154/5**

### **Art. 1 - Importo e taglio dei titoli**

Il Prestito Obbligazionario "**CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA 1/12/2011-1/12/2013 – Serie 162' – TASSO FISSO**", viene emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito per un importo massimo di Euro 3.000.000 (Euro Tremilioni), ed è costituito al massimo da nr. 300 Obbligazioni al portatore del valore nominale minimo di Euro 10.000 (Euro Diecimila); ciascuna in taglio non frazionabile e munite di n. 4 cedole di interesse semestrale.

Le Obbligazioni saranno interamente ed esclusivamente immesse in gestione accentrata presso Monte Titoli Spa (via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate al regime di dematerializzazione di cui al D. Lgs. 213/98 ed al Regolamento Congiunto CONSOB/Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione.

### **Art. 2 – Collocamento**

La sottoscrizione delle Obbligazioni sarà effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione che dovrà essere consegnato presso la Sede o le Filiali della Cassa Rurale della Bassa Valsugana.

Il collocamento del prestito **inizia il 1/12/2011 e termina il 1/03/2012**. L'Emittente potrà in qualsiasi momento, all'interno del periodo di validità dell'offerta,

prorogare la durata di tale periodo o chiudere anticipatamente il collocamento, a causa delle mutate condizioni di mercato o qualora il prestito sia stato interamente sottoscritto, dandone comunicazione al pubblico mediante apposito avviso pubblicato in forma elettronica sul proprio sito internet [www.cr-bvalsugana.net](http://www.cr-bvalsugana.net) e messo a disposizione della clientela nella sede della CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa - e presso le proprie filiali incaricate del collocamento.

Durante il Periodo di Offerta gli investitori non possono sottoscrivere un numero di Obbligazioni inferiore ad un minimo (il "**Lotto Minimo**") di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive. L'importo massimo sottoscrivibile non potrà essere superiore all'Ammontare Totale massimo previsto per l'emissione.

### **Art. 3 – Emissione, Godimento e Durata**

La Data di Emissione del Prestito Obbligazionario è il 1/12/2011.

Il Prestito ha godimento a partire dal 1/12/2011. La durata del prestito è di 2 anni, decorre dal 1/12/2011 e con integrale rimborso alla pari, il 1/12/2013. Il pagamento relativo al controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore avverrà nella data di regolamento (la "**Data di Regolamento**").

### **Art. 4 - Prezzo di emissione**

Il prezzo di offerta sarà pari al 100% del valore nominale e cioè Euro 10.000,00 per obbligazione con l'aumento dell'eventuale rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento.

Il prezzo del titolo è determinato prendendo come riferimento la curva dei tassi free risk di pari durata delle obbligazioni tenendo conto sia del merito di credito dell'emittente che di una componente commerciale implicita di segno contrario, così come specificato nella "Policy di pricing e Regole interne per la emissione/negoziazione dei prestiti obbligazionari emessi dalla CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA - Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa" approvato dal Consiglio di Amministrazione. La somma algebrica dello spread di credito e della componente commerciale implicita corrisponde allo spread di emissione utilizzato per la determinazione del fair value. Pertanto l'applicazione di uno spread di emissione alla curva risk free comporterà la presenza di oneri impliciti a carico del cliente che subirà una diminuzione del rendimento effettivo.

Il merito creditizio dell'Emittente è determinato considerando l'informazione di mercato contenuta nella curva dei rendimenti a termine Euro Settore Banche con rating "BBB". La componente commerciale implicita è determinata secondo le esigenze finanziarie e commerciali dell'emittente e quelle del suo mercato di riferimento. Non sono previste spese e/o commissioni esplicite a carico del sottoscrittore in relazione alla sottoscrizione dell'Obbligazione.

## **Art. 5 - Interessi**

Il tasso semestrale lordo di interesse della prima cedola, pagabile il 1/06/2012, è pari al 1,625%.

## **Art. 6 - Rimborso**

Il prestito sarà rimborsato in un'unica soluzione, alla pari, il 1/12/2013, e cesserà di essere fruttifero dalla stessa data. Qualora tale data coincida con un giorno non lavorativo, il rimborso del capitale verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi. **Non sono previste clausole di rimborso anticipato a favore dell'Emittente o a favore degli obbligazionisti.**

## **Art. 7- Servizio del prestito**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale della Bassa Valsugana, in contanti o mediante accredito sul conto corrente dell'investitore. Il servizio di custodia e amministrazione delle Obbligazioni presso la Cassa Rurale della Bassa Valsugana è gratuito, salvo il rimborso delle imposte connesse con lo stesso. **Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo per il sistema bancario, il pagamento saranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza che l'investitore abbia diritto ad interessi aggiuntivi.**

## **Art. 8 – Mercati e negoziazione**

Non è attualmente prevista la negoziazione delle obbligazioni su alcun mercato regolamentato né su sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati. L'Emittente non assume l'onere di controparte, non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore, pertanto si riserva la facoltà di negoziare le stesse in contropartita diretta. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari avviene mediante l'ausilio di un provider esterno (Cassa Centrale Banca S.p.A.), adottando la metodologia di calcolo descritta nella policy interna di valutazione e pricing delle obbligazioni.

## **Art. 9 - Tassi e rendimenti finanziari: indicazioni a fini di "trasparenza".**

Si precisa che per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile. Il tasso annuo lordo nominale d'interesse delle obbligazioni relativamente alla prima cedola è pari al 3,25% (netto 2,8437%) dell'importo nominale; il relativo tasso annuo lordo di rendimento effettivo è pari al 3,2764% (netto 2,8668%).

## **Art. 10 - Termini di prescrizione e di decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

### **Art. 11 - Regime fiscale**

Alle Obbligazioni di cui al presente Regolamento attualmente viene applicato il seguente Regime Fiscale:

*Redditi di capitale:* agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 12,50%, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

*Redditi diversi:* le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva attualmente, nella misura del 12,50%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli art. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D. Lgs. 461/97.

**E' a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpisce o dovesse colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.**

### **Art. 12 – Garanzie**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Le Obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

### **Art. 13 – Agente per il calcolo**

La Cassa Rurale della Bassa Valsugana - Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, funge da Agente per il Calcolo.

### **Art. 14 – Commissioni e spese**

Sono presenti oneri impliciti legati alla metodologia di pricing utilizzata dall'Emittente descritta all'art. 4 del presente Regolamento. Non sono previste commissioni esplicite o accessorie salvo il recupero di imposte e tasse, presenti e future, alle quali dovessero comunque essere assoggettate le obbligazioni.

## **Art. 15 – Rischi**

La sottoscrizione del titolo comporta i rischi tipici di un investimento in un titolo obbligazionario puro (rischio emittente, rischio di tasso, rischio di liquidità). **Rischio emittente**: acquistando il seguente titolo si diviene finanziatori del soggetto emittente e si assume quindi il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. **Rischio tasso**: è il rischio legato alla variazione dei tassi di mercato. In particolare un aumento dei tassi di mercato comporta la riduzione del valore di mercato del titolo. **Rischio di liquidità**: l'Emittente non assume l'onere di controparte, pertanto non si obbliga al riacquisto dei titoli. Ciò potrà comportare per il sottoscrittore difficoltà nell'eventuale disinvestimento del titolo che potrebbe avvenire ad un prezzo inferiore al valore nominale del titolo.

Qualora l'investitore avesse la necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello indicato al momento del suo acquisto/sottoscrizione.

## **Art. 16 - Varie**

**Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel Prospetto Semplificato.**

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli Obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente previsto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente [www.cr-bvalsugana.net](http://www.cr-bvalsugana.net) e messo a disposizione della clientela nella sede della CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa - e presso le proprie filiali incaricate del collocamento.

Il prestito incorpora un conflitto di interessi con CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, in quanto il valore mobiliare oggetto dell'operazione è costituito da una Obbligazione emessa dalla stessa Banca nell'ambito della raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.